

127223 - 26



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge

Composta da:

sent. n. sez. **955**

U.P. - 18/06/2026

R.G.N. 13617/2026

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dal

Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Ancona
nel procedimento a carico di S. F. nato il omissis

avverso la sentenza del 12/09/2025 del Tribunale di Ascoli Piceno;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

sentita la relazione svolta dalla Consiglieria Paola Di Nicola Travaglini;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice
generale Cristina Marzagalli, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della
sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Ascoli Piceno ha assolto S. F.
dal delitto di cui all'art. 387-bis cod. pen., per assenza di dolo, in quanto pur avendo violato
la misura cautelare di cui all'art. 282-ter cod. proc. pen. la moglie aveva rimesso la querela
e gli aveva consentito di tornare a casa dove era stato accompagnato dall'avvocato.

2. Avverso detta sentenza ha presentato ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Ancona, dando atto dell'acquiescenza del Procuratore della Repubblica di Ascoli Piceno e deducendo, con un unico ampio motivo, sotto-articolato, violazione di legge e vizio di motivazione.

In primo luogo, viene contestata la violazione di legge, sostenendo che il reato commesso dall'imputato – per il quale la polizia giudiziaria aveva proceduto ad arresto obbligatorio in flagranza – fosse certamente sorretto dal dolo. Ciò in quanto S.F. era stato scarcerato il 6 giugno 2022 a seguito della sostituzione della custodia cautelare in carcere con il divieto di avvicinamento alla persona offesa e, nonostante ciò, si era recato la sera stessa presso l'abitazione di quest'ultima.

Secondo il Procuratore Generale ricorrente, la sentenza impugnata, con motivazione del tutto illogica, dopo aver riconosciuto l'incontrovertibile violazione della misura cautelare, avrebbe escluso l'elemento soggettivo del reato in capo all'imputato sulla base della sola circostanza che la persona offesa lo avesse accolto in casa, rendendo così la violazione "inconsapevole". In questo modo, secondo il ricorrente, il Tribunale di Ascoli Piceno non avrebbe tenuto in alcun conto la giurisprudenza di legittimità secondo cui le misure cautelari personali applicate per il reato di maltrattamenti non possono essere lasciate nella disponibilità della persona offesa, la quale nutra la speranza di salvare il rapporto familiare o affettivo, poiché ciò finirebbe per favorire proprio la situazione di rischio che la misura mira a prevenire.

L'illogicità della motivazione emergerebbe, inoltre, là dove la stessa sentenza ricorda che il reato in questione richiede il mero dolo generico: attribuire alla volontà di riappacificazione della persona offesa un valore determinante ai fini dell'esclusione della volontarietà della condotta illecita dell'imputato risulterebbe pertanto del tutto inconferente, potendo tale circostanza rilevare, al più, ai fini della quantificazione della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.

2. La sentenza assolutoria oggetto di ricorso concerne il delitto di violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282-ter cod. proc. pen.), commesso il 6 giugno 2022 da S.F.

In particolare, risulta che l'imputato, ottenuta la sostituzione della custodia in carcere — applicatagli per il delitto di maltrattamenti — con il divieto di avvicinamento alla moglie S.G.M. e alla sua abitazione, con la prescrizione di mantenere una

distanza di almeno 500 metri, si è immediatamente recato presso la coniuge, venendo tratto in arresto il giorno successivo.

La decisione impugnata, pur avendo accertato la violazione, da parte di S. F., della misura cautelare prevista dall'art. 282-ter cod. proc. pen., tale da configurare il requisito oggettivo del delitto di cui all'art. 387-bis cod. pen., ha ritenuto di escludere il dolo sulla base della testimonianza dell'operante e delle dichiarazioni della moglie dell'imputato.

Il primo, richiamati gli atti compiuti — scarcerazione e arresto in flagranza di S. F. —, aveva precisato «che all'interno dell'abitazione vi era anche la moglie e che vi era un clima sereno ("non c'erano episodi di violenza, altrimenti avremo, la situazione sarebbe stata sicuramente aggravata... c'era solo il non rispetto del divieto di avvicinamento")» (pag. 4).

S. G. M. — le cui dichiarazioni, rese il 7 giugno 2022, erano state acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., essendosi nel frattempo resa irreperibile — aveva riferito di avere «rimesso la querela sporta nei confronti del marito perdonandolo e acconsentendo che lo stesso ritornasse a vivere a casa con lei ed il figlio E. S. » (pag. 5).

Il Tribunale, inoltre, ai fini della esclusione del dolo del reato ha valorizzato la circostanza, — evidenziandola graficamente con il grassetto e il sottolineato — che S. F., una volta scarcerato e nonostante il divieto di avvicinamento, fosse stato accompagnato dal proprio difensore presso l'abitazione della moglie.

3. In via preliminare, occorre precisare che il delitto di cui all'art. 387-bis cod. pen. è posto a tutela delle vittime di violenza contro le donne e domestica, in attuazione degli obblighi convenzionali assunti dallo Stato italiano con la ratifica della Convenzione di Istanbul (Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 7 aprile 2011, ratificata dall'Italia con la legge 27 giugno 2013, n. 77), che impone alle autorità interne di approntare strumenti effettivi di prevenzione, protezione e repressione.

La norma si inserisce, pertanto, in un quadro di tutela multilivello al cui centro è la definizione di violenza contro le donne contenuta nell'art. 3 della citata Convenzione e che la qualifica come «violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione», da cui conseguono obblighi specifici, rilevanti nella presente vicenda: l'art. 51, rubricato «Valutazione e gestione dei rischi», impone agli Stati di adottare le misure necessarie per consentire alle autorità competenti di valutare «il rischio di letalità, la gravità della situazione e il rischio di reiterazione dei comportamenti violenti»; l'art. 52, rubricato «Misure urgenti di allontanamento imposte dal giudice» (tra le quali rientra l'art. 387-bis

cod. pen.), stabilisce che esse «devono dare priorità alla sicurezza delle vittime o delle persone in pericolo»; l'art. 53, dedicato alle «Ordinanze di ingiunzione o di protezione», intima di garantire che la violazione di tali ordinanze sia punita «con sanzioni penali o altre sanzioni legali efficaci, proporzionate e dissuasive».

La collocazione dell'art. 387-*bis* cod. pen. come norma di attuazione di detti obblighi esclude qualsiasi forma di minimizzazione della violenza che tale disposizione è chiamata a reprimere. In questo senso si è espressa la Corte costituzionale che, pur pronunciandosi sulla diversa fattispecie di cui all'art. 577, terzo comma, cod. pen., ha ricostruito in termini di valore generale il quadro normativo di riferimento, individuando nell'art. 3 della Convenzione di Istanbul la fonte della nozione di violenza contro le donne e di violenza domestica posta a fondamento della legge n. 69 del 2019 (cosiddetto "Codice Rosso"), e ricomprendendo proprio l'art. 387-*bis* cod. pen. tra le misure con le quali il legislatore ha inteso rafforzare la tutela delle vittime (Corte cost., sent. n. 197 del 2023, § 5.4.1).

La sicurezza della persona offesa, che lo Stato deve garantire, costituisce, in questa prospettiva, un diritto fondamentale che si identifica con una condizione priva di minacce fisiche, materiali o morali, tale da consentire alla vittima di percepirsi effettivamente al riparo dal pericolo. È proprio questa dimensione — ad un tempo oggettiva, quale assenza di fattori di rischio concreto, e soggettiva, quale percezione di protezione — a giustificare la scelta legislativa di rendere l'art. 387-*bis* cod. pen. reato di mera condotta sottratto alla disponibilità delle parti.

4. Ciò posto, la sentenza impugnata è viziata sotto diversi profili in quanto, come correttamente rilevato dal Procuratore generale ricorrente, attraverso una motivazione manifestamente illogica non ha tenuto conto dei fatti accertati – e mai contestati dallo stesso imputato –, ma ne ha operato una deformazione logico-giuridica sviluppatasi lungo tre diverse direttrici:

- 1) il ridimensionamento di condotte illecite perseguibili di ufficio ad innocui fatti privati nella disponibilità delle persone interessate;
- 2) l'astrazione della violazione della misura cautelare dal pregresso contesto maltrattante subito dalla moglie dell'imputato che aveva determinato l'Autorità giudiziaria ad applicare a S. F. la misura cautelare della custodia in carcere;
- 3) il capovolgimento delle regole che presiedono all'accertamento dell'elemento psicologico di un reato di mera condotta, operato in base ai comportamenti tenuti dalla persona offesa – peraltro successivamente alla consumazione del reato – anziché alla volontà anti-doverosa dell'autore.

4.1. Con riferimento alla prima direttrice, la motivazione resa dal Tribunale, che colloca il delitto nell'ambito di una vicenda esauritasi nel rapporto di coppia, è in insanabile contrasto con il menzionato inquadramento sistematico e convenzionale e con l'ampia

elaborazione giurisprudenziale secondo cui la violenza domestica e contro le donne costituisce lesione dell'integrità fisica e psichica, la dignità umana e l'autodeterminazione della persona, cioè diritti umani inalienabili (tra le tante, Sez. 6, n. 37978 del 03/07/2023, B., Rv. 285273). Si tratta di beni che, per la loro natura, non tollerano di essere rimessi alla disponibilità degli interessati, né possono essere "sanati" da atti di riappacificazione tra le parti, cosicché qualsiasi condotta li aggredisca obbliga lo Stato a perseguirli e reprimerli indipendentemente dalla volontà della vittima.

Ridimensionare i comportamenti antigiuridici dell'autore ad una vicenda privata emendabile al di fuori dei presidi istituzionali, oltre ad ignorare l'elaborazione in materia, espone la persona offesa al rischio di reiterazione della violenza e le attribuisce, fuori da qualsiasi previsione normativa, l'onere insostenibile di auto-protegersi.

È su questi presupposti che si fonda la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, fatta propria da quella di legittimità, che ha reiteratamente condannato l'Italia per non avere adeguatamente operato la valutazione del rischio nella tutela delle vittime di violenza domestica, in casi peraltro analoghi a quello in esame (Talpis contro Italia, 2 marzo 2017; Landi c. Italia, 7 aprile 2022; De Giorgi c. Italia, 16 giugno 2022; M.S. c. Italia, 7 luglio 2022; I.M. e altri c. Italia, 10 novembre 2022; P.P. c. Italia, 13 febbraio 2025; Scuderoni c. Italia, 23 settembre 2025).

Nonostante l'avvenuto accertamento della trasgressione alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla vittima, divieto cui l'imputato era sottoposto, la valorizzazione dell'ipotizzato "riappacificamento" viola il quadro dei principi convenzionali fissati in modo chiaro dalla Corte EDU:

a) il principio di effettività, «che implica che le autorità giudiziarie interne non devono in nessun caso essere disposte a lasciare impunte le sofferenze fisiche o psicologiche inflitte. Ciò è fondamentale per mantenere la fiducia e il sostegno dei cittadini nello Stato di diritto e per prevenire qualsiasi apparenza di tolleranza o di collusione delle autorità rispetto agli atti di violenza (Okkalı c. Turchia, n. 52067/99, § 65, CEDU 2006-XII)» (§ 81, De Giorgi contro Italia, 16 giugno 2022; si veda tra le tante, anche Talpis contro Italia, 2 marzo 2017, § 117 e da ultimo Dijs contro Slovacchia, 22 gennaio 2026, § 39);

b) il principio di prioritaria tutela della vittima di questi reati, in quanto tale ritenuta in condizione di vulnerabilità (§ 49, P.P. contro Italia, 13 febbraio 2025), che non consente allo Stato — in attuazione degli obblighi positivi imposti dagli artt. 3 e 8 CEDU (Corte EDU, Kurt contro Austria, §§ 157-189, 15 giugno 2021 — di affidarsi ai suoi comportamenti o alle sue scelte individuali per perseguire le condotte in suo danno, tanto da avere previsto la procedibilità di ufficio di questi reati;

c) il principio di responsabilità dello Stato per il mancato adempimento ai propri obblighi positivi di indagare diligentemente e di punire efficacemente i delitti di violenza

domestica, anche quando la vittima non cooperi o assuma comportamenti rischiosi: «lasciare la ricorrente da sola in una situazione di violenza domestica accertata equivale per lo Stato a sottrarsi al proprio obbligo di indagare su tutti i casi di maltrattamento» (De Giorgi contro Italia, 16 giugno 2022, § 86);

d) il principio di valutazione globale (non frammentata) delle condotte di violenza domestica, che impone al giudice di esaminare gli episodi denunciati – di violenza (fisica, psicologica, economica, sessuale, informatica), di ingiurie, diffamazioni, umiliazioni, minacce, isolamento, ecc. - sempre nel loro complesso, valorizzandone la chiave discriminatoria che le sorregge ed evitando letture minimizzanti, le cui conseguenze sono sia la compromissione dell'effetto deterrente del sistema giudiziario, sia la mancanza di protezione effettiva della vittima: «La Corte riconosce che ogni caso penale deve essere deciso sulla base dei fatti che confermano o confutano le accuse. Ritiene, tuttavia, che nei casi di violenza domestica, la mancata considerazione di episodi interconnessi che rientrano nello stesso schema di comportamento aggressivo equivalga a una violazione dell'obbligo di sottoporre tali casi all'attento esame richiesto ai tribunali nazionali ai sensi della Convenzione» (Dijs contro Slovacchia, 22 gennaio 2026, § 59, cit.).

Ponendosi in una prospettiva convenzionalmente orientata (artt. 18, §§. 1 e 3, 19, 24, 25, 52 e 55 della Convenzione di Istanbul), derivante anche dall'adesione dell'UE alla Convenzione di Istanbul, entrata in vigore per l'Unione europea il 1° ottobre 2023, la più recente giurisprudenza di questa Corte, aderendo alle numerose indicazioni provenienti dalla Corte EDU, ha affermato che costituisce obbligo dello Stato e delle sue istituzioni, soprattutto nella fase cautelare, garantire in via prioritaria la sicurezza della persona offesa dei reati di violenza di genere, domestica e ai danni delle donne, come sancito anche dalla Corte costituzionale (sent. n. 178 del 2024), prescindendo dalla sua volontà, dovendosi escludere che questa sia del tutto libera da pressioni e ricatti o che abbia gli strumenti per operare una corretta valutazione del rischio proprio per la sua condizione di particolare vulnerabilità oggettiva (Sez. U, n. 10869 del 18/03/2025, Rv.287607; Sez. 6, n. 35667 dell'11/09/2025, G., Rv. 288938; Sez. 6, n. 4936 del 15/01/2025, P., Rv. 287608; Sez. 6, n. 46797 del 18/10/2023, T., Rv. 285542; Sez. 6, n. 22031 del 13/05/2025, Volo; Sez. 6, n. 23635 del 23/04/2024, N.).

4.2. Con riferimento alla seconda direttrice (astrazione del fatto dal contesto maltrattante), la sentenza impugnata ha fatto propria quella «prassi giudiziaria molto diffusa» che porta «le giurisdizioni a riqualificare le violenze come "conflitto coniugale"» (Corte EDU, J.L. contro Croazia, 8 settembre 2022, § 99), prassi reiteratamente stigmatizzata dalla Corte EDU in quanto interpreta le condotte maltrattanti come «fatti isolati gli uni dagli altri» (Corte EDU, Scuderoni contro Italia, 23 settembre 2025, §§ 117 e ss., richiamata da Sez. 6, n. 40216 del 25/09/2025, PG/C., Rv. 288962), anziché assumere la doverosa visione globale dell'art. 3 della Convenzione di Istanbul, che adotta

una definizione unitaria di violenza domestica come lesione sistemica dei diritti umani (Corte EDU, Dijs contro Slovacchia, 22 gennaio 2026, cit.).

4.2.1. I reati di violenza domestica e contro le donne — tra i quali, come detto, rientra anche l'art. 387-*bis* cod. pen. — sono "delitti di relazione" che, in quanto tali, impongono di collocare la condotta illecita nella strutturale asimmetria del rapporto tra autore e vittima, reso tale proprio dalla violenza che costituisce «una manifestazione di rapporti di potere ineguali», tanto da escludere che le vittime possano partecipare «a processi alternativi di risoluzione delle controversie su un piano di parità» (§ 110 Rapporto di valutazione di riferimento sull'Italia adottato dal GREVIO, Gruppo di esperti sull'azione contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica del Consiglio d'Europa, del 16 ottobre 2025, pubblicato il 2 dicembre 2025).

È dunque necessario che il giudice sia tenuto ad esaminare la relazione nella sua interezza e complessità, a dare conto di tutte le circostanze concrete del suo sviluppo, a riconoscere le forme discriminatorie o la condizione di supremazia dell'autore rispetto alla persona offesa, senza normalizzarle, ma inserendole nel contesto ciclico che di regola connota questo tipo di delitto (Sez. 6, n. 40216 del 25/09/2025, cit.; Sez. 6, n. 35667 dell'11/09/2025, G., Rv. 288938; Sez. 6, n. 9423 del 19/01/2026, Z.).

Costituisce orientamento consolidato di questa Corte che la linea distintiva tra violenza domestica e liti familiari sia netta.

Si consuma la prima quando un soggetto impedisce ad un altro, in modo reiterato, persino di esprimere un proprio autonomo punto di vista se non con la sanzione della violenza — fisica, psicologica o economica —, della coartazione e dell'offesa, e quando la sensazione di paura per l'incolumità riguarda sempre e solo uno dei due, soprattutto attraverso forme ricattatorie o manipolatorie rispetto ai diritti sui figli della coppia. Ricorrono invece le liti familiari quando le parti sono in posizione paritaria e si confrontano, anche con veemenza, riconoscendo e accettando reciprocamente il diritto di ciascuno di esprimere il proprio punto di vista, e soprattutto senza temere l'altro (Sez. 6, n. 37978 del 03/07/2023, B., Rv. 285273; Sez. 6, n. 26934 del 12/03/2024, S.; Sez. 6, n. 40216 del 25/09/2025, cit., § 8.3).

4.2.2. Il principale vizio della pronuncia impugnata risiede nel ritenere la circostanza della ritenuta riappacificazione tra i coniugi — meramente desunta dalla remissione di querela, rimasta priva di qualsiasi accertamento, e dal "consenso" della vittima al rientro in casa del marito — senza svolgere mirati approfondimenti sull'eventuale prosieguo delle violenze che la misura cautelare violata intendeva impedire, così elevandola ad elemento decisivo per elidere la carica illecita del delitto.

Il Tribunale, con detta motivazione, si pone in contrasto rispetto alla menzionata giurisprudenza, da un lato, richiamando pronunce di questa Corte antecedenti all'introduzione del delitto commesso (pag. 3), dall'altro lato, sovrapponendo le nozioni di

conflitto e violenza, lite domestica e maltrattamenti, dissidi familiari e lesione dei diritti umani, comportamento compassionevole della vittima e deliberata trasgressione di una norma penale da parte dell'autore.

Tale confusione emerge dalla stessa scelta lessicale adottata dal Tribunale: termini come "clima sereno", "perdono" e "ritorno a vivere a casa con lei e il figlio" evocano la ricostruzione di una relazione equilibrata e paritaria tra l'autore e la vittima, non solo in assenza di qualsiasi elemento oggettivo che la sorregga, ma con la presenza di elementi di segno opposto, primo tra tutti l'essersi la persona offesa resa irreperibile nel corso del processo. Si tratta di un approccio linguistico, prima ancora che giuridico, incompatibile con lo squilibrio di potere che caratterizza strutturalmente il rapporto tra chi ha esercitato la violenza, a tal punto da essere sottoposto a custodia cautelare in carcere, e chi l'ha subita, e che non si dissolve per effetto di un dato meramente formale - quale la rimessione di querela o il "consenso" al rientro del coniuge - , quando non seguito da specifici approfondimenti, come nel caso in esame, ma permane e si alimenta proprio per il rischio concreto di reiterazione della violenza. Di particolare rilievo, in tale contesto, è la valorizzazione di quello che viene definito il "clima sereno" trovato dall'operante nell'appartamento in cui l'uomo, appena scarcerato, era tornato violando la misura cautelare disposta, tanto da essere stato arrestato.

4.2.3. Inoltre, le misure cautelari non sono nella disponibilità né dell'autore né della vittima: il loro rispetto è un obbligo imposto dall'Autorità giudiziaria perché costituisce l'indispensabile presidio di un interesse pubblico alla sicurezza, collettiva ed individuale, cui lo Stato non può abdicare in ragione di accordi tra privati modificabili per mutuo consenso, soprattutto quando la vittima sia tale proprio per il reato per il quale la misura viene applicata, cosicché, se ciò avvenisse, lo Stato sarebbe esposto a responsabilità anche per violazione degli artt. 51, 52 e 53 della Convenzione di Istanbul (*supra* § 3).

Ritenere che la violenza domestica possa essere risolta attraverso riappacificamenti derivanti dal "perdono" della vittima determina altresì il rischio di una vittimizzazione secondaria e ripetuta, espressamente vietata dal legislatore europeo, che — in attuazione dell'art. 18 della Direttiva 2012/29/UE e dell'art. 56 della Convenzione di Istanbul — impone agli Stati di agire nell'interesse preminente delle vittime. La violazione della misura cautelare da parte dell'autore non può considerarsi un fatto trascurabile, perché manifesta il suo totale senso di impunità rispetto agli interventi statuali e, al contempo, costituisce uno strumento per riprendere il controllo sulla vittima, come riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6, n. 36362 del 17/09/2025, cit.; Sez. 6, n. 9423 del 19/01/2026, cit.).

Nel caso in esame, tale dinamica si coglie con particolare evidenza.

La circostanza che l'imputato facesse rientro nell'abitazione coniugale — accompagnato peraltro dal proprio difensore, all'esito di un periodo di custodia cautelare

determinato proprio dalla denuncia della moglie, e in violazione di una misura cautelare non detentiva posta a sua tutela — assume rilievo su un duplice piano, oggettivo e soggettivo, con reciproco condizionamento.

(M) 4.2. ^b Sul piano della vittima, il ritorno del marito nell'abitazione dopo la sua denuncia, in violazione della misura cautelare, ha restituito alla donna la percezione dell'assenza di sicurezza, nei termini indicati al § 3, e di una protezione statale ineffettiva, in contrasto con il costante insegnamento della Corte EDU, secondo cui i diritti convenzionali non possono tradursi in tutele «teoriche e illusorie», ma devono essere «concrete ed effettive». Tale percezione non è un dato meramente psicologico, ma riflette un deficit dell'obbligo positivo di protezione discendente dagli artt. 3 e 8 CEDU, come definito dalla Corte EDU nel caso Kurt contro Austria (Grande Camera, 15 giugno 2021), che impone alle autorità una valutazione del rischio autonoma e proattiva, non delegabile alla vittima.

La sfiducia così ingenerata nella possibilità di sottrarsi alla violenza integra essa stessa una forma di vittimizzazione secondaria, vietata dall'art. 22, par. 3, della Direttiva 2012/29/UE, che richiede una valutazione individuale delle esigenze di protezione, nella specie omessa, poiché la sentenza impugnata non ha accertato né il contesto della remissione di querela, né la successiva irreperibilità della vittima.

Sul piano dell'autore, la medesima condotta tende ad esprimere, specularmente, l'intensità del dolo.

Il comportamento posto in essere da chi, pur consapevole del divieto di avvicinamento su di sé gravante, sceglie deliberatamente di violarlo facendo rientro nell'abitazione della vittima, evidenzia che la misura cautelare non ha esercitato alcuna efficacia deterrente, avendo egli attribuito valore preminente alla determinazione di riprendere il controllo sul contesto familiare e sulla persona offesa.

In questa prospettiva, il senso di insicurezza della vittima e il senso di impunità dell'imputato non sono eventi paralleli, ma il medesimo fenomeno colto da due punti di osservazione: la violazione della misura cautelare, mentre svuota di effettività la protezione statale agli occhi della vittima, conferma e rafforza nell'autore la percezione di poter agire senza conseguenze, in un meccanismo circolare che la tutela penale anticipata dell'art. 387-*bis* cod. pen. è specificamente destinata ad interrompere.

In una situazione analoga a quella in esame la Corte EDU ha condannato l'Italia per "passività giudiziaria" (Talpis contro Italia, cit., § 131) per violazione dell'art. 2 CEDU, poiché, «non agendo con rapidità dopo il deposito della denuncia della ricorrente, le autorità nazionali hanno privato detta denuncia della sua efficacia, creando un contesto di impunità favorevole alla reiterazione da parte di A.T. dei suoi atti di violenza nei confronti della moglie e dei suoi familiari.» (Talpis contro Italia, cit., § 127).

4.2.5. La sentenza impugnata, senza collocare doverosamente l'accertamento del reato nella sua complessa dimensione relazionale e limitandosi a valorizzare comportamenti della vittima estranei al fatto, ha limitatamente considerato il "perdono" e il "consenso" come atti liberamente espressi in un'ottica paritaria, attribuendo alla persona offesa l'onere di operare una corretta valutazione del rischio che non solo non le spetta, ma che non può compiere a causa della sua condizione di vulnerabilità strutturale, definita dall'art. 90-*quater* cod. proc. pen. e dal considerando 39 della Direttiva 2024/1385/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica.

L'impostazione ricostruttiva adottata dalla sentenza impugnata si fonda, pertanto, su un duplice vizio: a) non considera che delitto di cui all'art. 387-*bis* cod. pen. è di mera condotta e, dunque, prescinde dai comportamenti della vittima (*infra* § 4.3.3.); b) rischia di operare una forma di vittimizzazione secondaria attribuendo alla persona offesa la responsabilità di avere consentito la violazione.

La stessa Corte costituzionale ha richiamato l'esposizione della persona offesa di questi delitti al rischio di pressioni in relazione alla scelta di rimettere la querela: «l'esperienza mostra infatti che, anche quando la convivenza venga meno, la persona più vulnerabile del rapporto continua, non infrequentemente, a essere esposta alle condotte violente o comunque sopraffattorie del proprio coniuge o ex coniuge, spesso esacerbate dalla frustrazione e dalla rabbia derivanti proprio dalla rottura della relazione» (Corte cost., sent. n. 9 del 2025, § 4.5.).

Questo principio vale in modo particolare nel caso in esame, in cui la vittima si trovava, con un figlio, gravemente esposta al pericolo di reiterazione della violenza — soprattutto perché straniera, non difesa e priva di reti di sostegno — e poteva legittimamente ritenere che, non riaccogliendo il marito a casa, avrebbe potuto subire violenze ancora più gravi.

Il riavvicinamento della persona offesa all'autore, proprio per tale ragione, costituisce una modalità ordinaria nei contesti di violenza domestica, fondata su quella vulnerabilità relazionale connessa alle modalità insidiose in cui si sviluppano le condotte maltrattanti tra *partner*, tali da creare forme di ambivalenza (Sez. 6, n. 40216 del 15/12/2025, C., Rv. 288962, non mass. sul punto; Sez. 6, n. 35667 dell'11/09/2025, G., cit.; Sez. 6, n. 9423 del 19/01/2026, cit., § 3.4), sino a costituire un dato sintomatico dell'esposizione della vittima al pericolo di reiterazione del delitto per pressioni e ricatti (Sez. 6, n. 4913 del 08/01/2025, P., Rv. 287599; Sez. 6, n. 29688 del 06/06/2022, dep. 2023, P.; Sez. 6, n. 36362 del 17/09/2025, cit.).

4.2.6. A fronte del dato oggettivo della violazione della misura cautelare e dell'obbligo istituzionale di accertamento dei fatti, la sentenza impugnata è pervenuta a conclusioni basate su valutazioni soggettive, per cui la "riappacificazione" e la "remissione

di querela" di un reato procedibile di ufficio assurgono arbitrariamente a massime di esperienza che consentono la definizione privata di delitti generati dalla violenza.

Il presunto "riavvicinamento", su cui non si è svolto alcun accertamento e che comunque costituisce una scelta personale connessa alla condizione di vita contingente della vittima, è privo di qualsiasi incidenza sul perfezionamento del delitto, soprattutto se riferito, come nella specie, all'esclusione dell'elemento psicologico del reato (vedi *infra*).

Attribuire "al perdono" del coniuge maltrattato efficacia sostanzialmente scriminante significa, *contra legem*, liberare l'autore dagli obblighi imposti dall'Autorità giudiziaria (Sez. 6, n. 4936 del 15/01/2025, P., Rv. 287608) e addossare alla persona offesa la responsabilità di avere consentito la violazione, sottraendola alla protezione istituzionale cui ha diritto e che doverosamente spetta allo Stato, così rischiando di operare una forma di vittimizzazione secondaria.

4.3. Con riferimento alla terza direttrice, occorre preliminarmente delineare la struttura del reato contestato e la sua collocazione sistematica.

4.3.1. L'art. 387-*bis* cod. pen., introdotto dall'art. 4 della legge n. 69 del 2019, sanziona con la reclusione chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dai provvedimenti che applicano le misure cautelari di cui agli artt. 282-*bis* e 282-*ter* cod. proc. pen. o l'ordine di cui all'art. 384-*bis* cod. proc. pen.

Il nuovo delitto è collocato nel titolo III del codice penale, tra i delitti contro l'autorità delle decisioni giudiziarie, e ripercorre, quanto alla logica di tutela dell'effettività del vincolo imposto, la struttura dei reati che sanzionano la sottrazione o la violazione di provvedimenti giudiziali. Si pone, tuttavia, in un ambito di protezione più ampio, perché funzionale non solo alla salvaguardia dell'autorità formale del provvedimento, ma soprattutto alla finalità che persegue, costituita dalla tutela della persona offesa esposta al rischio di reiterazione della violenza. Da qui la natura plurioffensiva del reato, già affermata da questa Corte, che ha ritenuto irrilevanti, ai fini della punibilità, tanto l'assoluzione dal reato presupposto quanto l'improcedibilità per remissione di querela, permanendo comunque la lesione dell'interesse pubblico all'osservanza dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria e dell'interesse individuale alla protezione effettiva della vittima (Sez. 6, n. 19442 del 09/05/2023, V.).

4.3.2. La disposizione attua, come già illustrato *supra* (§ 3.), gli obblighi convenzionali assunti dallo Stato italiano di garantire una tutela rafforzata alle vittime di reati di violenza domestica e di genere quando siano applicate misure cautelari non custodiali (o la misura precautelare di cui all'art. 384-*bis* cod. proc. pen.), fondate in larga parte sulla spontanea osservanza dell'indagato e, proprio per questo, bisognose di una sanzione autonoma ed effettiva in caso di trasgressione.

Tale *ratio* è ulteriormente confermata dalla previsione dell'arresto obbligatorio in flagranza, quasi flagranza e flagranza differita, che attribuisce alla violazione del divieto un rilievo autonomo e immediato, coerente con la finalità preventiva della disposizione.

4.3.3. Il delitto, in quanto di mera condotta, definito tale perché privo di un evento cosiddetto naturalistico, si perfeziona nel momento in cui il destinatario della misura, consapevole del vincolo, pone in essere il comportamento vietato od omette quello imposto.

Come osservato dalla dottrina, in detto tipo di reato l'offesa all'interesse protetto non è un'entità materiale che si somma all'azione, perché è la stessa azione ad essere di per sé confliggente con il bene oggetto di protezione penale. Ne consegue che la lesione o la messa in pericolo del bene giuridico si immedesima ed esaurisce nella realizzazione della condotta tipica, cosicché il giudice non deve operare alcun tipo di verifica circa il suo effettivo impatto, atteso che il giudizio di lesività è stato già svolto dal legislatore.

Restano, dunque, estranei alla struttura del fatto tipico gli atteggiamenti della persona offesa, che non ha la disponibilità della misura e non può, con il consenso, il perdono, la remissione della querela o una scelta di riavvicinamento, paralizzare l'efficacia del comando giudiziale fondato su una previa valutazione del rischio di reiterazione del reato.

La diversa interpretazione proposta dal Tribunale, pertanto, contravviene non solo al dato testuale dell'art. 387-*bis* cod. pen., ma anche agli obblighi positivi derivanti dalla Convenzione di Istanbul per come letti dalla Corte EDU (vedi *supra* § 4.1.) e con la richiamata giurisprudenza costituzionale (Corte cost., sent. n. 197 del 2023; Corte cost., sent. n. 178 del 2024) e di legittimità che, si ribadisce, vietano letture riduttive di delitti che incidono su diritti umani inalienabili.

L'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà di violare il provvedimento cui il soggetto è sottoposto. Esso implica la consapevolezza dell'esistenza della misura e delle prescrizioni imposte dall'autorità giudiziaria, ma non richiede alcuna finalità ulteriore, né l'intenzione di minacciare, molestare, intimidire o aggredire la persona offesa.

In questa prospettiva si colloca la giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il delitto di cui all'art. 387-*bis* cod. pen. anche la condotta di chi, sottoposto al divieto di avvicinamento, consenta che la persona offesa volontariamente gli si avvicini, essendo comunque esigibile il concreto esercizio dello *ius excludendi* e dovendosi dare priorità alla sicurezza della vittima, secondo il criterio espresso dall'art. 52 della Convenzione di Istanbul (Sez. 6, n. 4936 del 15/01/2025, P., Rv. 287608; Sez. 6, n. 26988 del 6/06/2022, P.).

Il principio assume particolare rilevanza nel caso in esame, poiché chiarisce che l'iniziativa della vittima, la sua tolleranza, il suo ipotetico consenso o la sua ricerca di

riappacificazione non hanno alcuna efficacia scriminante, esimente o elidente rispetto alla configurabilità del dolo.

In definitiva, l'obbligo di osservare il divieto permane interamente in capo al soggetto destinatario della misura, il quale è tenuto ad evitare ogni contatto vietato e, ove necessario, ad attivarsi per impedire che la violazione si realizzi o prosegua.

5. È dunque gravemente viziata, per manifesta illogicità e violazione di legge, la sentenza impugnata là dove ha escluso il dolo di **S. F.** — sebbene pienamente consapevole, al momento della scarcerazione, di essere sottoposto al divieto di avvicinamento alla moglie e alla sua abitazione — in ragione del "consenso" della persona offesa al suo rientro, della remissione della querela, del "perdono" e del "clima sereno" riscontrato dagli operanti nell'appartamento.

In tal guisa, il Tribunale ha illegittimamente trasformato il "consenso" della persona offesa in una causa di esclusione della responsabilità non prevista dall'ordinamento, finendo per addossare alla vittima il peso della violazione commessa dall'autore e neutralizzando la funzione pubblicistica e preventiva della misura cautelare.

La sentenza impugnata, infine, ha operato una vera e propria inversione dell'accertamento del reato, facendo dipendere la sussistenza del dolo non dalla consapevole trasgressione dell'imputato, ma dal comportamento tenuto dalla persona offesa.

6. Alla luce di tali considerazioni, la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ascoli Piceno, in diversa composizione fisica.

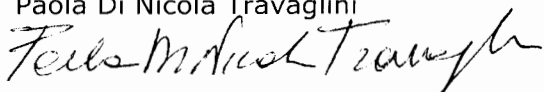
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Ascoli Piceno in diversa composizione.

Così deciso il 18 giugno 2026

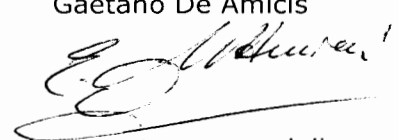
La Consigliera estensora

Paola Di Nicola Travaglini



Il Presidente

Gaetano De Amicis



Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di

riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Il Presidente

Gaetano De Amicis

